

**REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DI
CONTRIBUTI PER L'ABBATTIMENTO DEI
CANONI DI LOCAZIONE**

APPROVATO CON DELIBERA C.C. n. 8 del 04.03.2002

Regolamento per l'assegnazione di contributi per l'abbattimento dei canoni di locazione

ART. 1

Oggetto

Il presente regolamento, emanato in attuazione del comma 78 dell'articolo 4 della legge regionale 26 febbraio 2001 n. 4 stabilisce i requisiti, i criteri ed i limiti di reddito per la erogazione di contributi ai soggetti che ne fanno richiesta ed a titolo di abbattimento dei canoni di locazione, relativi ad immobili di proprietà privata.

ART. 2

Requisiti

Possono accedere ai contributi in oggetto coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
residenza nel Comune di Cavasso Nuovo
Locatari di una abitazione con contratto di locazione regolarmente registrato
Cittadinanza italiana
Residenza da almeno 1 anno in uno dei Comuni della Regione Friuli V. Giulia

ART. 3

Limiti di reddito e composizione del nucleo familiare

I limiti di reddito considerati per fasce prioritarie sono i seguenti:

prima fascia fino ad Euro 15.500
seconda fascia da Euro 15.500 ad Euro 31.000
terza fascia da Euro 31.000 ad Euro 46.000

Il reddito cui fare riferimento è quello derivante dalla somma dei redditi imponibili dichiarati dai componenti il nucleo familiare quale risulta dalla ultima dichiarazione dei redditi presentata prima dalla data dell'Avviso Sindacale.

Per nucleo familiare si intende la famiglia anagrafica cioè quella risultante dallo stato di famiglia del dichiarante.

All'interno di ciascuna fascia di reddito viene riconosciuto un punteggio prioritario crescente in relazione alla presenza, all'interno del nucleo familiare di soggetti che non percepiscono reddito (figli, coniuge ecc.) e nei confronti dei quali vi è un obbligo di mantenimento.

Per ogni familiare a carico il limite di reddito viene diminuito di Euro 1.000;

Si considerano a carico anche gli anziani non autosufficienti.

Viene data priorità alla domanda del soggetto nel cui nucleo familiare vi sono componenti la cui professione è quella di lavoratori dipendenti.

Ulteriore criterio prioritario à la circostanza che i componenti del nucleo familiare non siano proprietari di altri beni immobili (alloggi, sfitti, concessi in locazione, in comodato, terreni ecc.) situati nel Comune o in quelli limitrofi entro la distanza di 30 Km.

ART. 4

Adempimenti a carico del Comune

L'Amministrazione Comunale renderà noto, con avviso pubblico, l'avvenuta assegnazione di fondi da parte della Regione per le finalità di cui all'oggetto, invitando i soggetti interessati a presentare domanda entro un termine prefissato con lo stesso avviso.

L'istruttoria sarà effettuata dall'Ufficio ragioneria.

ART. 5

Adempimenti dei richiedenti

Ciascun soggetto interessato a fruire dei benefici per l'abbattimento dei canoni di locazione inoltrerà domanda, in carta semplice, al Sindaco, indicando il possesso dei requisiti di legge, con particolare riferimento alla composizione del nucleo familiare, ai redditi percepiti da tutti i componenti lo stesso nucleo familiare, specificando inoltre il possesso di eventuali beni immobili (case, terreni, ecc.) e l'importo del canone di affitto pagato.

Quanto sopra sarà reso nella forma della autocertificazione ai sensi del DPR 28.12.2000 n.445 fermo restando la possibilità dell'Amministrazione di richiedere documentazione aggiuntiva a comprova del dichiarato.

ART. 6

La Giunta esaminerà le domande, attribuirà il punteggio e formulerà la graduatoria valutando comparativamente il reddito, il canone di affitto e il numero dei componenti il nucleo familiare. L'importo del contributo sarà proporzionato al punteggio attribuito nei limiti del finanziamento.

ART. 7

Rendicontazione della spesa

Il Comune farà pervenire in Regione, al servizio per le attività socio-assistenziali e sociali la rendicontazione delle somme assegnate secondo le disposizioni di cui all'articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n.7 e ciò entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento fatta eccezione per eventuali ipotesi di deroga contenuti in altrettanti atti regionali.

ART. 8

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua esecutività.